

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUGGERI, MILILLO, PESSI e GATTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1959

Programma di potenziamento delle attività pescherecce

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che raccomandiamo alla vostra approvazione, è inteso ad ottenere provvedimenti a favore della pesca.

È noto che analoghi provvedimenti, di portata più modesta, furono nel passato disposti con la legge 8 gennaio 1952, n. 20, e con la legge 27 dicembre 1956, n. 1459. Il provvedimento, che sottoponiamo alla vostra approvazione, si differenzia dai precedenti per l'ammontare della spesa che è prevista nell'importo di un miliardo e negli scopi per alcuni dei quali il disegno di legge prevede particolari agevolazioni.

A favore delle cooperative di pescatori si è inteso riservare la metà della spesa prevista e fissare i criteri di maggiore larghezza al fine di incoraggiare gli investimenti in opere di interesse collettivo.

Il presente disegno di legge, per i limiti della spesa, non si pone certo la soluzione dei complessi problemi della pesca italiana; ma esso dovrà essere considerato come uno degli indispensabili provvedimenti da adottare ove si intenda dare una prospettiva di sviluppo e di progresso a questo importante settore.

È nota la situazione di crisi in cui versa la pesca italiana.

L'indice della situazione ci viene dato in modo evidente dalla forte diminuzione degli incassi delle aziende armatoriali e degli equipaggi, in quanto imbarcati alla parte, e dalla riduzione della produzione ittica annuale sbarcata sul litorale, che negli ultimi sei anni è stata la seguente:

Anno 1952	tonnellate	193.691
» 1953	»	179.358
» 1954	»	184.996
» 1955	»	184.027
» 1956	»	188.976
» 1957	»	175.042

Se si considera che negli ultimi sei anni sono entrati in esercizio numerosi nuovi pescherecci ed altri sono stati rinnovati nelle loro attrezzature essenziali, la riduzione della produzione assume un aspetto ben più rilevante.

Con la ripresa delle importazioni e l'aumento dei costi delle attrezzature e del materiale da pesca, il quadro assume aspetti

tragici il cui risultato si può constatare nel recente disarmo di numerosi pescherecci.

Da quanto brevemente esposto, deriva la necessità, di cui abbiamo cercato di renderci interpreti, di migliorare quanto più è possibile l'attrezzatura di bordo dei natanti, in particolare l'installazione di apparecchiature speciali per la pesca (frigoriferi, scandagli e ittioscopi).

Se infatti consideriamo che su 8.087 motobarche e 3.049 pescherecci in armamento al 31 dicembre 1957 soltanto 1.149 risultano muniti di ghiacciaia, 372 di frigorifero e 352 di scandaglio elettrico, si può facilmente desumere quanto arretrata sia ancora l'attrezzatura dei nostri scafi e quanto urgente sia un provvedimento atto a dotare di apparecchiature speciali i natanti ritenuti idonei.

Per queste considerazioni, l'articolo 2 del disegno di legge prevede una particolare contribuzione per quelle spese che si riferiscono alla installazione di speciali apparecchiature di bordo.

Con l'articolo 3 del presente disegno di legge vengono proposti a favore delle cooperative di pescatori la destinazione di metà dell'importo complessivo della somma prevista per i contributi straordinari e il concorso nelle spese in una misura massima più elevata.

Ove si tenga conto della funzione che svolgono le cooperative di pescatori e dell'inte-

resse più generale e collettivo che rivestono le opere e gli acquisti che esse sono tenute a realizzare nei propri centri pescherecci, e ove si voglia dare impulso e appoggio effettivi allo sviluppo della cooperazione della pesca strutturalmente ancora molto debole, tali richieste non potranno non apparire giustificate.

Con l'articolo 4 si tende a superare una insufficienza della legge 27 dicembre 1956, n. 1459, e rendere più efficace e concreta la realizzazione degli scopi che il presente disegno di legge si prefigge di raggiungere.

I benefici fiscali previsti nell'articolo 5, tendono ad ovviare alle insufficienze delle precedenti citate leggi n. 20 e n. 1459, più volte lamentate dai pescatori e dalle cooperative.

D'altra parte, analoghi benefici furono in altre occasioni garantiti (legge 8 marzo 1949, n. 75, e altre), per cui riteniamo sia legittimo richiederli nel presente disegno di legge che, a nostro avviso, costituisce un positivo elemento di impulso verso l'ammodernamento tecnico dell'industria peschereccia italiana, tanto più necessario e urgente oggi dopo la attuazione del M.E.C.

Confidiamo, pertanto, onorevoli senatori, che non vorrete rifiutare i vostri favorevoli suffragi al disegno di legge che vi sottoponiamo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1959-60 la spesa straordinaria di lire 1 miliardo per provvedere alla concessione di contributi nelle spese occorrenti per:

a) la costruzione in cantieri nazionali di nuove navi per la pesca, destinate alla sostituzione di navi esistenti di scarso rendimento per vetustà o per altre cause, che dovranno essere demolite, e per il trasporto del pescato, purchè di stazza lorda inferiore a 10 tonnellate e con apparato motore di potenza inferiore ai 45 HP; la costruzione di galleggianti per gli usi della pesca;

b) il miglioramento e le riparazioni delle navi e dei galleggianti per la pesca o per il trasporto del pescato;

c) l'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

d) l'impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;

e) l'impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi da pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

f) la costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;

g) l'acquisto e rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici, funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;

h) gli impianti a bordo ed a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e gli impianti a terra per la produzione del ghiaccio;

i) gli impianti di carattere artigiano per la salagione del pesce;

l) la provvista e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici recetrasmittenti, ultrasuoni (ecometri) ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi di pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;

m) l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per i figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;

n) le campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;

o) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;

p) ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.

Art. 2.

L'ammontare del contributo non potrà superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.

Per gli scopi di cui ai punti h) e l) dell'articolo precedente il limite massimo del contributo è elevato al 70 per cento della spesa.

Art. 3.

Alle cooperative di pescatori è riservato l'importo di lire 500.000.000 e per tutti gli scopi di cui al precedente articolo 1 il limite massimo del contributo è elevato per esse al 70 per cento della spesa.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, le opere e gli acquisti ammessi a contributo potranno fruire, per il valore residuale, dei crediti disposti con la citata legge in quanto le opere e gli acquisti siano anche in essa previsti,

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

I contratti di costruzione sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di registro ed i relativi corrispettivi di appalti sono esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

I contributi concessi alle cooperative non costituiscono reddito fiscale imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e delle imposte sulle società.

Art. 6.

La corresponsione dei contributi è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito un Comitato tecnico composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede, dal Direttore generale della pesca e del demanio marittimo e da cinque esperti nominati dal Ministero della marina mercantile, due dei quali su designazione delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela

del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute in ragione di uno per ciascuna di esse.

Esercita le funzioni di segretario del Comitato un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

Art. 7.

Per l'ammissione ai benefici della presente legge gli interessati dovranno presentare domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 8.

All'onere di un miliardo derivante dalla presente legge si provvederà a carico del fondo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.